

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 361

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **BASILE GIUSEPPE***Annunziata il 17 novembre 1953*

Sospensione dell'applicazione dei limiti di età previsti dalla legge 26 gennaio 1942, n. 39, per i tenenti e sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI! — È in corso di approvazione presso la Camera il complesso di norme relative allo stato giuridico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che si attendeva da ben dieci anni (disegno di legge n. 214, presentato dal Ministro dell'interno il 1° ottobre 1953). L'articolo 16 di detto disegno di legge eleva i limiti di età per il collocamento in congedo dei sottotenenti e dei tenenti da 50 a 54 anni.

La disposizione è giustificata dal fatto che nel 1946 vennero ammessi nel ruolo ufficiali alcuni elementi provenienti dai sottufficiali che, per la loro età, permanendo i limiti stabiliti dalla legge 26 gennaio 1942, n. 39, sarebbero posti in congedo prima del raggiungimento del massimo della pensione previsto per il loro grado. Dice infatti la relazione che accompagna il disegno di legge: « La modifica si appalesa opportuna per la considerazione che l'elevazione dei limiti di età per i tenenti ed i sottotenenti da 50 a 54 anni non potrà determinare alcun danno riflesso alla carriera degli altri ufficiali né potrà turbare il rapporto tra età e rendimento, consentendo, per contro, una maggiore permanenza in servizio agli ufficiali dei gradi meno elevati che, se entrati nel Corpo in età non più giovane, possono non trovarsi in condizioni di essere valutati per

la promozione a capitano, in quanto colpiti dai limiti di età ».

Dato però il tempo trascorso prima della presentazione del disegno di legge e quello che dovrà necessariamente trascorrere tra la presentazione e l'approvazione, essendo ancora in corso di esame presso questo ramo del Parlamento, gli ufficiali sopra citati sono stati e saranno ugualmente raggiunti dai vecchi limiti di età, senza poter godere della disposizione predisposta proprio a loro favore.

In analogo caso e cioè nell'attesa della approvazione dello stato giuridico delle Forze armate, che elevava i limiti di età per gli ufficiali dell'Esercito, venne emanata, per gli ufficiali dei carabinieri, una legge (20 aprile 1951, n. 339) che sospendeva, a decorrere dal 1° gennaio 1950, e cioè con oltre un anno di retroattività, l'applicazione dei limiti di età previsti dalle leggi allora vigenti, per i tenenti, capitani e maggiori dell'Arma. E analoga disposizione venne anche attuata per gli ufficiali della guardia di finanza.

In considerazione di quanto esposto, la proposta di legge — che ho l'onore di sottoporre al vostro esame — si appalesa opportuna e corrisponde ad un principio di equità nei confronti dei tenenti e dei sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,

i quali, in mancanza del presente provvedimento di sospensione, ne avrebbero un grave danno. È da tenere anche presente che i pochi ufficiali che beneficieranno di questo provvedimento, avrebbero goduto lo stesso vantaggio — ritenuto opportuno ed equo dallo stesso Ministro dell'interno — se le norme sullo

stato giuridico (disegno di legge n. 214) fossero state presentate all'approvazione del Parlamento, qualche anno prima.

La proposta di legge non importa alcuna maggiore spesa sul bilancio del Ministero dell'interno.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

In attesa che siano emanate le disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con effetto dal 1° gennaio 1951, è sospesa l'applicazione dei limiti di età previsti dalla legge 26 gennaio 1942, n. 39, nei confronti dei sottotenenti e dei tenenti del Corpo stesso.

### ART. 2.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei cui confronti si applica la norma dell'articolo precedente, durante la sospensione prevista, non possono conseguire avanzamento.